



**COMUNITÀ MONTANA
DI VALLE CAMONICA**

**REGOLAMENTO COMPRENSORIALE
PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i.

**Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica
con Deliberazione n. 20 in data 18/06/2015**

I N D I C E

- Art. 1** – Identificazione territoriale
- Art. 2** – Usi civici,consuetudini,tradizioni
- Art. 3** – Residenza e proprietà fondiaria
- Art. 4** – Modalità di raccolta
- Art. 5** – Quantità
- Art. 6** – Autorizzazioni alla raccolta
- Art. 7** – Destinazione degli introiti
- Art. 8** – Vigilanza
- Art. 9** – Sanzioni
- Art. 10** – Orario di raccolta
- Art. 11** – Raccolta nel Parco Regionale dell'Adamello
- Art. 12** – Entrata in vigore
- Art. 13** – Norme transitorie

ART. 1 – Identificazione territoriale

Il territorio dei Comuni interessati dal presente Regolamento, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.-

ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.-

ART. 3 – Residenza

Ai fini del presente Regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati dal presente Regolamento ed i cittadini non iscritti ai registri dell'Anagrafe ma nativi in uno dei succitati Comuni.-

ART. 4 – Modalità di raccolta

- 1)** In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;-
- 2)** La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i..-

ART. 5 – Quantità

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.-

ART. 6 – Autorizzazione alla raccolta

- 1)** La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata a:
- a) Esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art. 3;
 - b) Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per i restanti cittadini.
- 2)** Le quote di riferimento sono così stabilite:

TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITÀ
giornaliero	€ 8	1 gg.
settimanale	€ 20	7 gg
mensile	€ 40	30 gg
annuale	€ 70	1 gennaio – 31 dicembre

- 3)** Per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita.-

ART. 7 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 6 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese generali di gestione, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento e per l'organizzazione di corsi micologici specifici e di iniziative didattiche; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale e riportato nella tabella in calce.-

Su richiesta dei Comuni, i proventi potranno essere liquidati al Consorzio Forestale di appartenenza, il quale dovrà redigere in accordo con le Amministrazioni Comunali entro 60 gg. un progetto esecutivo di interventi, che dovrà ricevere il nulla-osta da parte della Comunità Montana. I lavori dovranno

essere eseguiti entro 12 mesi ed essere debitamente rendicontati alla Comunità Montana ed ai Comuni.

I proventi dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, art. 104, della L.R. 31/08 e s.m.i..-

ART. 8 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2008, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.-

ART. 9 – Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i. e, all'interno del Parco dell'Adamello, quelle previste dal Titolo III "Sanzioni amministrative" della L.R. 86/83.-

ART. 10 – Orario di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.-

ART. 11 – Raccolta nel Parco Regionale dell'Adamello

1) La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello, è regolamentata come segue:

- è vietata nella Zona di Riserva Naturale Integrale "Val Rabbia e Val Gallinera", nelle Zone di Riserva Naturale Orientata "Alto Cadino-Val Fredda", "Lago d'Arno" e "Val Gallinera-Aviolo", nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e Biologica "Adamello", nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica "Torbiere del Tonale" e "Torbiere di Val Braone".
- nel restante territorio del Parco dell'Adamello la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto dal presente Regolamento.

- 2) Il presente Regolamento viene adottato quale Regolamento d'Uso ai sensi degli artt. 11 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello approvato con D.G.R. 24 marzo 2005 n° 7/21201 e modificato con D.G.R. n. 1403 del 21/02/2014 e ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell'Adamello approvato con D.C.R. 22 novembre 2005 n° 8/74.

ART. 12 – Procedure nel Parco Nazionale dello Stelvio

La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (parte del territorio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d'Oglio) non soggiace alle disposizioni del presente Regolamento ma a specifiche norme dell'Ente gestore del Parco.

ART. 13 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;
- 2) Le modifiche delle tariffe di cui all'art. 6 del presente Regolamento potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana .-

ART. 14 – Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..-